

PROTOCOLLO D'INTESA
SULLO SVOGLIMENTO DELLE UDIENZE E DELLE CAMERE DI
CONSIGLIO “IN PRESENZA” PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI DELLA
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA ALLA CESSAZIONE DELLO STATO DI
EMERGENZA

Il presente Protocollo di intesa tra la Giustizia amministrativa, nella persona del Presidente del Consiglio di Stato, l'Avvocatura dello Stato, il Consiglio Nazionale Forense, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma e le Associazioni specialistiche degli avvocati amministrativisti, d'ora innanzi anche «Parti», fa seguito ai precedenti Protocolli sottoscritti nel periodo di emergenza Covid-19, e, nello stesso spirito di collaborazione tra tutte le componenti della Giustizia amministrativa, si conforma ai principi di cooperazione e lealtà processuale, nell'ambito di un percorso teso a stimolare le migliori pratiche e a ricercare soluzioni organizzative di buon senso, in uno sforzo comune che consenta di affrontare al meglio la ripresa delle udienze “in presenza”, a decorrere dal 1° agosto 2021, presso le Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato e presso il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana al termine della fase emergenziale.

In considerazione della imminente cessazione (31 luglio 2021) dello speciale regime processuale rimasto in vigore durante le fasi più acute dell'emergenza pandemica e del conseguente ritorno dei magistrati, degli avvocati e, per le udienze pubbliche al termine del periodo feriale, del pubblico nelle aule di udienza sorge la necessità di stabilire alcune regole di svolgimento delle stesse udienze, camerale e pubbliche, che siano compatibili con l'osservanza delle prescrizioni stabilite a tutela della salute, imposte dalla vigente situazione sanitaria e dalla necessità che un eccessivo affollamento nelle aule di udienza possa generare il riaccutizzarsi della epidemia da Covid-19.

A questi fini le Parti, in relazione alle udienze, camerale o pubbliche, sono d'intesa che:

1) sono soppresse le chiamate preliminari;

2) al fine di limitare le presenze dei difensori nelle sale di attesa e nelle aule di udienza, con richiesta sottoscritta *dalle parti costituite interessate*, anche con atti distinti, è possibile richiedere il passaggio in decisione della causa, senza la preventiva discussione; le parti che intendano avvalersi di tale facoltà depositano la richiesta fino alle ore 12:00 antimeridiane di un giorno libero antecedente a quello dell'udienza; se la richiesta è depositata solo da alcune delle parti costituite, l'udienza di discussione si tiene e della partecipazione all'udienza stessa si dà atto a verbale e nel provvedimento con la formula: «*viste le conclusioni delle parti come da verbale*»;

3) le cause, per le quali non sia pervenuta da tutte le parti richiesta di passaggio in decisione senza discussione, sono chiamate in fasce orarie differenziate; in relazione a ogni fascia, ciascuna della durata di un'ora, può essere fissato e, quindi, può essere trattato un numero di affari tendenzialmente compreso tra cinque e dieci in relazione alla tipologia e alla complessità delle questioni, nonché al numero delle parti coinvolte. Resta ferma la direzione dell'udienza da parte del Presidente ai sensi dell'articolo 11 dell'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. L'elenco delle cause da trattare, distinte per fasce orarie, è pubblicato sul sito istituzionale della Giustizia amministrativa sulla home e nella Sezione del relativo Ufficio giudiziario il giorno prima dell'udienza; la pubblicazione dell'elenco sul sito sostituisce ogni altra comunicazione. Gli avvocati avranno cura di attenersi scrupolosamente alla fascia oraria per scongiurare la compresenza di persone convocate in fasce orarie differenti; l'accesso a Palazzo Spada non è possibile se non dieci minuti prima dell'inizio della fascia oraria di pertinenza;

4) il presidente del collegio, quando ricorrano particolari esigenze oppure in previsione di un significativo afflusso di persone, può disporre, al momento della pubblicazione dell'elenco delle cause di cui al punto precedente, il rinvio in prosecuzione, al giorno successivo, della trattazione di parte degli affari già fissati. In tal caso le segreterie, in aggiunta alla pubblicazione sul sito istituzionale degli elenchi delle cause, avvisano gli avvocati, le cui cause risultino rinviate al giorno successivo,

con una *e-mail* o un'altra forma di comunicazione entro le ore 11:00 del giorno prima dell'udienza (qui intendendosi come giorno dell'udienza quello originariamente fissato e non quello della udienza in prosecuzione);

5) le cause per le quali vi sia stata da tutte le parti costituite richiesta di passaggio in decisione senza discussione sono comunque chiamate in coda alle altre, ossia dopo l'ultima discussione, ed è dato atto a verbale dell'intervenuta presentazione della richiesta di passaggio in decisione;

6) nelle sale d'attesa e nelle aule di udienza i magistrati, gli avvocati e il pubblico, se presente, rispettano scrupolosamente le regole sul distanziamento sociale e indossano la mascherina;

7) fatte salve le prerogative dei presidenti dei collegi nell'esercizio del potere di polizia dell'udienza, il pubblico potrà assistere alle discussioni in udienza pubblica compatibilmente con la possibilità di rispettare le regole sul distanziamento sociale e, comunque, indossando la mascherina. Qualora si renda necessario limitare l'accesso del pubblico alle aule d'udienza si riconoscerà priorità d'ingresso a chi sia personalmente interessato alla specifica discussione;

8) quanto all'accesso ai Palazzi di giustizia, le parti firmatarie del presente Protocollo convengono che:

a) è fatto obbligo di indossare la mascherina, in modo corretto, dal momento in cui si accede e per tutto il periodo di permanenza all'interno del Palazzo; in tutti i luoghi è sempre necessario rispettare il distanziamento fisico di un metro e mezzo da altre persone;

b) all'atto dell'accesso rilevata la temperatura degli avvocati e, per le udienze pubbliche, delle parti che vogliono assistere alla discussione; è inibito l'accesso a chi ha una temperatura superiore a 37,5 gradi. Di tale circostanza è data immediata notizia al Presidente del collegio ai fini del rinvio della stessa;

c) gli avvocati e le parti ammesse ad assistere alla discussione devono attendere la chiamata del ricorso di interesse nei luoghi dedicati, indicati con apposita segnaletica;

d) durante le discussioni in udienza pubblica gli avvocati sono esonerati dall'obbligo di indossare la toga e non utilizzano i microfoni. Il presidente del collegio è autorizzato ad utilizzare il microfono;

9) il Segretario generale della Giustizia amministrativa e il Segretario generale del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, nell'ambito delle rispettive competenze, adotteranno le misure necessarie per il tracciamento delle presenze alle udienze pubbliche di persone diverse dai magistrati e dai difensori;

10) è consentita la partecipazione dei praticanti avvocati alle udienze pubbliche e alle camere di consiglio, fermo restando il potere del presidente del collegio di impedirne l'accesso all'aula o di disporre l'allontanamento, là dove ricorrano esigenze di garanzia del distanziamento sociale tra i presenti. Analogamente è rimessa al presidente del collegio ogni determinazione in ordine alla partecipazione alle udienze e alle camere di consiglio dei tirocinanti ai sensi dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

Si è altresì d'intesa che il presente Protocollo, benché relativo alle sole udienze, pubbliche o cautelari, da celebrare presso il Consiglio di Stato e presso il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, per esigenze di uniformità possa costituire un riferimento anche per i Presidenti dei Tribunali amministrativi regionali, nell'ambito della loro autonomia decisionale.

Consiglio di Stato

Avvocatura Generale dello Stato

Consiglio Nazionale Forense

Organismo Congressuale Forense

Ordine degli Avvocati di Roma

Camera Amministrativa Romana

Unione Nazionale Avvocati Amministrativisti

Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti

Unione Nazionale Avvocati Enti Pubblici

Associazione Giovani Amministrativisti
